

21 NOV. 2024

Atto esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5



Atto costitutivo
Associazione LEFORMIS

In data 28/10/2024 presso la sede della costituente Associazione "Leformis ETS" sita in MERATE (LC), via Piave 56, si sono riuniti i Sig.ri:

- DEL ZOPPO SILVIA, nata a Monza il 12/07/1986, residente a Monza (MB), cap. 20900, via Appiani 4, codice fiscale DLZSLV86L52F704Y;
- CONSOLANDI FILIPPO, nato a Varese il 30/7/1969, residente a Malnate (VA), cap. 21046, via Casartelli 27, codice fiscale CNSFPP69L30L682U;
- ROMANO BARBARA MARIA, nata a Milano il 08/12/1972, residente a Ronco Briantino (MB), cap. 20885, via San Francesco d'Assisi 52, codice fiscale RMNBBR72T48F205H;
- ROMANO ROBERTO, nato a Milano il 19/12/1969, residente a Camporosso (IM), cap. 18033, loc. Giuncheo (strada Montecurto), codice fiscale RMNRRT69T19F205L;
- RUTIGLIANO ANDREA, nato a Milano il 12/4/1972, residente a Milano (MI), cap. 20122, piazza del Duomo 16, codice fiscale RTGNDR72D12F205E;

i quali tutti convengono e deliberano quanto segue

1. È costituita, ai sensi degli art. 36 c.c e s.s., l'Associazione denominata "LEFORMIS ETS"
2. La sede dell'Associazione è stabilita in Merate (LC), cap. 23807, via Piave 56.
3. L'Associazione si ispira al principio filosofico "Rispetto per la vita" fondato da Albert Schweitzer (1875-1965), organista, filosofo, teologo, medico missionario, premio Nobel per la Pace. L'Associazione ha per scopo primario la promozione della musica e delle arti per la formazione e la cura della persona e per lo sviluppo del dialogo interculturale; la valorizzazione del repertorio di Johann Sebastian Bach e il sostegno di nuove esperienze compositive, progetti di studio, ricerca e divulgazione in ambito musicologico ed etnomusicologico. Costituiscono finalità complementari la formazione alla mondialità e alla cooperazione, la sensibilizzazione della coscienza ambientale, del consumo critico, degli stili di vita sostenibili e il volontariato sociale, volto in particolare alla scolarizzazione e all'educazione musicale e artistica di bambini e giovani.
4. L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dallo statuto, allegato al presente atto (Allegato 1) e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.
5. La dizione Ente di Terzo settore e l'acronimo ETS possono essere utilizzati solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.
6. I soci approvano e dichiarano di accettare lo statuto dell'Associazione, di cui in "Allegato 1", letto dai componenti, che viene allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale.

7. Per i primi tre anni tutti i poteri del Consiglio Direttivo sono affidati ai signori:

- Del Zoppo Silvia
- Consolandi Filippo
- Romano Barbara Maria
- Romano Roberto
- Rutigliano Andrea

La Sig.ra Barbara Maria Romano assume il ruolo di Presidente e quindi di rappresentante legale.

Per le altre cariche vengono eletti:

- Silvia Del Zoppo – Vicepresidente
- Andrea Rutigliano – Segretario
- Filippo Consolandi – Tesoriere
- Roberto Romano – Consigliere

- Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.
- I soci sottoscrittori del presente atto convengono inoltre che ognuno proceda al versamento di almeno € 500,00 come prima quota iniziale necessaria alla copertura delle spese di costituzione e alla creazione del fondo comune dell'associazione. La quota associativa annuale è determinata nella prima riunione del consiglio direttivo.
- Si dà mandato al rappresentante legale di procedere all'apertura di un conto corrente intestato all'associazione.
- Si conferisce mandato al rappresentante legale agli adempimenti formali in merito alla registrazione del presente atto e alla presentazione di apposita istanza d'iscrizione, e comunque finalizzata ad essa, al Registro Unico nazionale del Terzo settore nella sezione "Altri Enti di Terzo settore".
- Si conferisce mandato al rappresentante legale di apportare eventuali modifiche allo statuto di cui in Allegato 1, di natura puramente formale e funzionali all'espletamento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, qualora l'ufficio territoriale competente ne avanzi richiesta in fase di analisi della domanda d'iscrizione.

Letto, firmato e sottoscritto

Barbara Maria Romano

Silvia Del Zoppo

Andrea Rutigliano

Filippo Consolandi

Roberto Romano



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO PROVINCIALE
N° 619 Serie 3
VERSATI € 200 00

Su delega del Direttore Provinciale
Antonio Di Giorgio
IL FUNZIONARIO
Adriana Ginepro

STATUTO

LEFORMIS ETS

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

ART.1 - DENOMINAZIONE

1. È costituita l'associazione denominata "Leformis ETS" di seguito, in breve, "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.
2. La dizione Ente di Terzo Settore e l'acronimo ETS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.

ART. 2 - SEDE

1. L'Associazione ha sede legale nel comune di Merate (LC).
2. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.
3. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione potrà istituire o chiudere diverse sedi operative in Italia o all'estero.

ART.3 - DISCIPLINA STATUTARIA E REGOLAMENTI

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

ART.4 - DURATA


1. L'Associazione ha durata illimitata.

TITOLO II

FINALITÀ E SCOPO

ART.5 - FINALITÀ

1. L'Associazione non persegue scopi di lucro, è apartitica, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è ispirata al principio filosofico "Rispetto per la vita", fondato nel 1915 da Albert Schweitzer (1875, Kaysersberg, Alta Alsazia - 1965, Lambarené, Gabon), organista, musicologo, filosofo, teologo e medico missionario, Premio Nobel per la Pace (1953). In particolare intende perseguire i seguenti scopi:



- a) promuovere la musica e le arti per la formazione e la cura della persona e per lo sviluppo del dialogo interculturale; valorizzare la produzione di Johann Sebastian Bach sull'esempio di Albert Schweitzer, fine interprete ed esegeta bachiano; sostenere nuove esperienze compositive e progetti di studio, ricerca e divulgazione musicale; contribuire alla salvaguardia delle tradizioni musicali dei popoli della Terra nell'ambito dell'antropologia musicale e dell'etnomusicologia;
- b) formare alla mondialità, alla cooperazione e alla convivenza fra individui nel rispetto di ogni forma di vita, della natura e dell'ambiente;
- c) contribuire al processo di sensibilizzazione della coscienza ambientale, del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, incoraggiando la cultura della terra come rigenerazione del sé e della collettività;
- d) promuovere progetti di solidarietà e di volontariato sociale, volti in particolare alla scolarizzazione e all'educazione musicale e artistica di bambini e giovani.

ART.6 - ATTIVITÀ

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:
 - lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017;
 - lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017.
2. In particolare l'Associazione si propone di organizzare, promuovere e realizzare:
 - a) concerti, masterclass, borse di studio e altre iniziative musicali per la promozione del pensiero e dell'opera di Albert Schweitzer con particolare attenzione al principio "Rispetto per la vita", da lui fondato; ogni altro evento artistico-culturale finalizzato alla divulgazione dei fini statutari;
 - b) laboratori di educazione musicale e artistica nell'ambito della musicoterapia e delle artiterapie;
 - c) corsi per la scolarizzazione, la formazione linguistica e l'apprendimento di arti e mestieri, principalmente a favore dell'inclusione sociale;
 - d) eventi, iniziative di *start-up* e altre attività culturali, artistiche e sociali, coerenti con i fini statutari;
 - e) percorsi didattici per la valorizzazione dell'ambiente e dell'agricoltura sociale;

- f) servizi missionari brevi di volontariato internazionale;
 - g) erogazioni gratuite in denaro, con utilizzo di somme provenienti da donazioni appositamente raccolte, per il sostegno di progetti di cooperazione e sviluppo, specialmente per la scolarizzazione e l'educazione musicale e artistica, a favore di Enti di Terzo Settore ed altri enti senza scopo di lucro che realizzano attività d'interesse generale di cui alla lettera a), d) e n) dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017.
3. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.
 4. L'Associazione può svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata in tale elenco, ma comunque riconducibile alle attività d'interesse generale indicate al comma 1 del presente articolo, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguire il loro raggiungimento.
 5. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO III

NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

ART.7 - ASSOCIATI

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Possono essere ammessi come Associati altri Enti del Terzo Settore o senza fini di lucro che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa e possedendo competenze specifiche utili alla realizzazione delle stesse, intendano collaborare al loro raggiungimento.
3. Gli Enti Associati sono rappresentati dal rispettivo Presidente, ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
5. Il numero degli Associati è illimitato.

ART.8 – PROCEDURE DI AMMISSIONE

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, a osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro trenta (30) giorni dalla presentazione della domanda.
Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo Associato entro trenta (30) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli Associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può porre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre trenta (30) giorni del ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestare il ricevimento; l'Assemblea ordinaria si pronuncia in occasione della prima convocazione utile. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenne.
6. Gli Associati sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari:
 - a) Associati fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello Statuto;
 - b) Associati ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda e impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo;
 - c) Associati onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

ART.9 - DIRITTI E DOVERI DELL'ASSOCIATO

1. Gli Associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo (ciò con le limitazioni solo per l'elettorato attivo previste dalla legge nel caso di minori);
 - b) essere informati di tutte le attività e iniziative dell'Associazione e parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'Associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici (15) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli Associati che sono iscritti nel libro degli Associati da almeno un (1) mese, sempre che essi siano in regola con il pagamento della quota associativa deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo.
3. Gli Associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli Associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;
 - d) contribuire alle spese dell'Associazione con eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative;
 - e) comunicare al Consiglio Direttivo i cambi della propria residenza anagrafica e di indirizzo di posta elettronica.
4. La quota associativa non è trasferibile, restituibile in caso di recesso, di scioglimento o di perdita della qualità di Associato.

ART.10 – CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. La qualità di Associato si perde per:
 - a) recesso volontario. Ogni Associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato, ma permangono in capo all'Associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione;
 - b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro i termini previsti dal Regolamento. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli Associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'Associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto;
 - c) decesso;
 - d) scioglimento.
2. L'Associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre trenta (30) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'Associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria si pronuncia in occasione della prima convocazione utile. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'Associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari, ma non ha diritto di voto.

ART.11 – ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure per beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera del Consiglio Direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

ART.12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) l'organo di amministrazione o Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo responsabile delle scelte artistiche e di indirizzo culturale (Direzione Artistica o Comitato Artistico);
 - e) l'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
 - f) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART.13 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI:

COMPOSIZIONE, MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza degli Associati.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
3. Sono ammessi al voto gli Associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati.
4. Ciascun Associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro Associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse al massimo tre deleghe per Associato. La delega conferisce il diritto di voto al delegato per il delegante e costituisce validamente gli eventuali quorum per la costituzione delle assemblee e per la validità delle delibere.
5. Non può essere conferita la delega a un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

6. Agli Enti Associati possono essere attribuiti più voti sino a un massimo di cinque (5), in proporzione al numero dei loro Associati. La determinazione del numero dei voti degli Enti Associati e il criterio della proporzionalità sono definiti nel Regolamento interno.
7. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione. L'Assemblea può inoltre essere convocata:
- a) su richiesta motivata di un terzo (1/3) dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata e indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno un decimo (1/10) degli Associati.
- Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro sessanta (60) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di Controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
8. La convocazione deve pervenire per iscritto agli Associati tramite lettera o posta elettronica ordinaria almeno quindici (15) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.
9. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro Associato indicato in sede di riunione assembleare.
11. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
12. Gli Associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
13. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

ART.14 – ASSEMBLEA ORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;

- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
 - f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore;
 - g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e degli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - i) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli Associati, comprese deleghe; in seconda convocazione è validamente costituita, qualsiasi sia il numero degli Associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli Associati presenti, incluse le deleghe, sia in prima che in seconda convocazione.
4. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli Associati.

ART.15 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli Associati.

ART.16 – L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: REGOLE DI VOTO

1. Ciascun Associato ha diritto a un solo voto.
2. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'Associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Sino alla maggiore età, il genitore è in rappresentanza dell'Associato minorenni.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo (1/10) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

ART.17 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli Associati maggiorenni in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa ed è composto da un numero di membri che può variare, obbligatoriamente in numero dispari, da tre (3) a nove (9) secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.
3. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
4. Non può essere eletto Consigliere e, se nominato, decade dalla carica l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.
5. I Consiglieri durano in carica tre (3) esercizi e sono rieleggibili. Almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

ART.18 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

REGOLE DI CONVOCAZIONE, DI FUNZIONAMENTO E DI VOTO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed è convocato dal Presidente o, quando ne sia fatta richiesta, da almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti (20) giorni dal ricevimento della richiesta.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, inviato anche a mezzo di posta elettronica ordinaria, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno sette (7) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti dell'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.
3. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri e tutti concordano sulla validazione del momento.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli interventi, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e di votare simultaneamente sugli argomenti dell'ordine del giorno.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi è presieduto da un altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
8. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
9. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
10. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

ART.19 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea. In particolare ha il compito di:
 - a) redigere, tramite il Tesoriere, il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere il programma annuale e/o pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) nominare il Presidente, il Vicepresidente;
 - e) nominare l'eventuale Tesoriere e Segretario o Segretario/Tesoriere dell'Associazione, anche tra i non Associati, e definire le loro funzioni;
 - f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli Associati;
 - g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - h) decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - i) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - l) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - o) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione, fatto salvo quelle di cui all'art. 25 del Codice del Terzo Settore.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Consiglio Direttivo potrà, ove necessario, istituire nuove cariche e/o rappresentanti e/o referenti territoriali.
4. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

ART.20 - IL COMITATO ARTISTICO

1. La composizione e il funzionamento del Comitato Artistico, come pure le modalità delle sue relazioni con il Consiglio Direttivo, sono normate dal Regolamento dell'Associazione.
2. Il Comitato Artistico decide le linee culturali e le scelte musicali e progettuali delle attività dell'Associazione e ne costituisce la Direzione Artistica.

ART.21 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre (3) esercizi e può essere rieletto.
3. La carica di Presidente si perde per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione. In particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli Associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro quindici (15) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha altresì:
 - a) la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati;
 - c) ha facoltà di nominare avvocati e procuratori delle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.
6. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
7. Di fronte agli Associati, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART.22 – CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO

DIRETTIVO

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) decadenza con apposita delibera assunta a maggioranza del Consiglio stesso, qualora il consigliere si renda assente ingiustificato alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre (3) volte consecutive;
 - c) revoca da parte dell'Associazione ordinaria con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli Associati, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari, oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - d) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.4, del presente Statuto;
 - e) perdita della qualità di Associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 10 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione, attingendo al primo dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo rettifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà a una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro trenta (30) giorni dalla cessazione al fine di procedere a una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART.23 – L'ORGANO DI CONTROLLO:

COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA E FUNZIONAMENTO

1. L'Organo di Controllo, qualora nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'Art. 30, co.2 del D.Lgs. n. 117/2017, anche monocratico, o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno, è nominato dall'Assemblea non necessariamente tra gli Associati.
2. L'Organo di Controllo rimane in carica tre (3) esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente qualora sia collegiale.
4. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige il verbale, il quale poi va trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale Organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di Controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea qualora sia collegiale.
6. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art.2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co.2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

ART.24 – COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. È compito dell'Organo di Controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo Settore, l'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.25 – L'ORGANO DI REVISIONE

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente tra gli Associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica tre (3) esercizi e il suo componente è rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige il verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo e imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

TITOLO V I LIBRI SOCIALI

ART.26 – LIBRI SOCIALI E REGISTRI

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritte:
 - a) il libro degli Associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) i libri delle adunanze di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e) il registro dei volontari.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

TITOLO VI NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO

ART.27 – DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART.28 – RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici;
 - c) contributi privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) rendite patrimoniali;

- f) fondi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- h) entrate dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia;
- j) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

ART.29 – BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte, sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale in cui all'art. 13, co. 3, del D.Lgs. 117/2017.
4. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

ART.30 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, co. 2 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART.31 – ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
2. L'Associazione, ove lo ritenga necessario e previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivati da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

TITOLO VII

SCIoglimento dell'Associazione e Devoluzione del Patrimonio

ART.32 – SCIoglimento e Devoluzione del Patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, co. 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvede a devolverlo a norma dell'art. 9, co. 1, del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART.33 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.



21 NOV. 2021